

				
Briaglia	Monasterolo Casotto	Niella Tanaro	San Michele Mondovì	Vicoforte

UNIONE MONTANA DEL MONTE REGALE

Codice Fiscale 03668490042

Via Roma n. 24 – 12080 Vicoforte

Telefono 0174/565815 - Fax 0174/563403

e-mail info@unionemontanamonteregale.it p.e.c. unionemontana.monteregale@legalmail.it

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PULIZIA DEL SOTTOBOSCO NEL CASTAGNETO DA FRUTTO

Sommario

Art. 1. - INTERVENTI FINANZIABILI	3
Art. 2. -INTERVENTI ECONOMICI	3
Art. 3. - SOGGETTI BENEFICIARI.....	3
Art. 4. - PROCEDURE E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE.....	4

Art. 1 - INTERVENTI FINANZIABILI

- 1. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi di pulizia e manutenzione delle aree boscate destinate a castagneto da frutto;**
- 2. Gli interventi di cui al comma 1 per essere ammissibili a finanziamento possono riguardare esclusivamente:**
 - l'eliminazione dei polloni ai piedi delle piante fruttifere;**
 - il taglio delle branche secche alla base del tronco fino ad un'altezza da terra di circa 3 metri;**
- 3. Il bosco oggetto d'intervento per essere ammissibile a finanziamento dovrà risultare privo di ceppi di selvatico che possano in qualsiasi modo danneggiare, anche sotto l'aspetto di occupazione di spazio e luce, le piante fruttifere;**
- 4. Gli interventi dovranno comunque prevedere un'accurata falciatura della vegetazione infestante con successiva asportazione o, in particolari casi che scongiurino il pericolo di incendi boschivi, l'abbruciamento del fogliame e del materiale di risulta.**

Art. 2 - INTERVENTI ECONOMICI

- 1. I contributi erogati in forza del presente regolamento, determinati con le modalità definite al successivo art. 4, potranno avere un ammontare massimo di € 40,00 per ogni "giornata piemontese" di superficie boschiva oggetto d'intervento fino ad un massimo di 10 giornate piemontesi;**
- 2. L'entità massima dei contributi potrà essere, annualmente, rideterminata previa apposita deliberazione da parte della Giunta dell'Unione Montana;**
- 3. Gli interventi dovranno essere realizzati su una superficie minima di una "giornata piemontese";**
- 4. I contributi di cui al presente regolamento sono finanziati con i proventi incassati dall'Unione Montana ai sensi della Legge regionale n. 24 del 17 dicembre 2007 e relativi al rilascio dei titoli per la raccolta dei funghi epigei spontanei.**

Art. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. Possono accedere al contributo di cui al presente regolamento i Proprietari, gli Affittuari, gli Usufruttuari di castagneti da frutto ricadenti sul territorio dei Comuni dell'Unione Montana del Monte Regale;**
- 2. I soggetti di cui al comma 1 per poter essere eventualmente ammessi a contributo dovranno presentare apposita domanda, da redigersi sui modelli predisposti dalla stessa Unione Montana, in cui dovranno indicare:**
 - I dati anagrafici e di residenza nonché il numero telefonico del richiedente;**
 - Il titolo di possesso o godimento del fondo;**
 - Il Comune dove ricade il bosco ed i relativi riferimenti catastali (n. foglio, n. mappale, superficie dell'appezzamento);**
 - in caso di titolo di possesso o godimento congiunto la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i contitolari ovvero, in alternativa, dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il richiedente attesti che la stessa avviene anche a favore degli altri aventi diritto che sono informati e concordano sull'intervento da compiersi sul fondo;**
 - documentazione fotografica attestante la pulizia svolta.**

Art. 4 - PROCEDURE E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

1. Il medesimo soggetto può presentare, annualmente, una sola domanda di finanziamento e non potrà usufruire del contributo dell'Unione Montana se avrà ottenuto, per lo stesso intervento, contributi regionali, statali o di altri Enti;
2. Nell'eventualità in cui le risorse destinate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute verrà formulata una graduatoria di priorità nel rispetto dei seguenti criteri:
 - Proprietari residenti e stabilmente operanti nel territorio dell'Unione Montana;
 - Proprietari o aventi diritto che non abbiano presentato altre domande di beneficio nel settore forestale all'Unione Montana.
3. Qualora l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 non consenta di soddisfare tutte le domande prioritarie si potrà procedere ad una riduzione proporzionale dei contributi;
4. Le istanze di contributo potranno essere presentate dal 01 settembre al 30 settembre di ciascun anno e verranno vagliate da una apposita commissione di valutazione da costituirsi da parte della Giunta;
5. L'Unione Montana potrà predisporre gli accertamenti necessari per controllare l'esattezza ed il riscontro dei dati riportati sulle istanze pervenute.



IL PRESIDENTE
F.to Valter Roattino